



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì
da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE



**CONCERNENTE IL SUSSIDIO
DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI**

DA PARTE DEL MUNICIPIO DI LUMINO

Art. 1. Principio

Allo scopo di promuovere l'utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblici per ridurre il traffico, l'inquinamento ambientale, nonché il fabbisogno di posteggi, il Municipio di Lumino è intenzionato a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario per l'acquisto dei relativi abbonamenti.

Art. 2. Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto finanziario del Comune le persone residenti (domiciliati o dimoranti) sul territorio del Comune di Lumino.

Hanno pure diritto agli incentivi le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro, con uno stabilimento d'impresa nel Comune, che sovvenzionano finanziariamente l'acquisto di abbonamenti da parte dei dipendenti attivi sul territorio comunale.

Art. 3. Abbonamenti e titoli di trasporto incentivati o promossi

La promozione riguarda i seguenti abbonamenti nominativi (titolo personali):

- abbonamento generale (AG) delle FFS (escluso AG cane e AG trasferibile);
- abbonamento per biglietti a metà prezzo¹;
- abbonamento annuale e mensile Arcobaleno, sia per adulti, sia per giovani con meno di 25 anni;
- abbonamento Arcobaleno appresfondo (per apprendisti limitatamente alla quota a carico del titolare);
- abbonamento binario 7 delle FFS per la Svizzera.

Art. 4. Categorie

Per gli abbonamenti e per i titoli di 1. classe viene calcolato un contributo sulla base del costo del titolo equivalente di 2. classe. Sono esclusi gli abbonamenti al portatore.

Art. 5. Contributo del Comune (ammontare degli incentivi)

Il contributo del Comune ammonta al 25%² per le persone adulte e al 35%³ per i giovani in formazione, studenti, apprendisti e beneficiari AVS/AI, sino ad un massimo di CHF 400.-⁴ annui per persona.

⁵È altresì concesso un contributo iniziale unico pari al 35% (non cumulabile), fino a un massimo di CHF 500.-, per coloro che dal 2017 non hanno beneficiato di un sussidio in base alla presente ordinanza.

¹ introdotto con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2019, modifica pubblicata dal 19 settembre 2016

² percentuale modificata con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2019, modifica pubblicata dal 8 gennaio 2020

³ percentuale modificata con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2019, modifica pubblicata dal 8 gennaio 2020

⁴ percentuale modificata con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2019, modifica pubblicata dal 8 gennaio 2020

⁵ percentuale modificata con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2019, modifica pubblicata dal 8 gennaio 2020



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Alle persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro, che sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei dipendenti è riconosciuto un contributo forfettario massimo di CHF 50.- per titolo di trasporto.

Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi ammonta a CHF 20'000⁶. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo.

Per la definizione delle priorità fa stato la data di richiesta del contributo.

Art. 6. Esclusione

Sono escluse dal beneficio del contributo le famiglie a carico della pubblica assistenza o di altre istituzioni nella misura in cui detti enti garantiscono l'assunzione degli oneri previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 7. Modalità di richiesta del contributo

Tutti gli utenti che soddisfano le condizioni fissate ai punti precedenti, presentandosi presso lo sportello della Cancelleria Comunale di Lumino con l'abbonamento acquistato, possono chiedere il contributo, esibendo un documento d'identità, rispettivamente il documento che comprovi il diritto all'ottenimento (cedolino AVS/AI, attestato frequenza scolastica, contratto di tirocinio o attestato del datore di lavoro).

Il contributo deve essere richiesto entro due mesi dall'acquisto dell'abbonamento o del titolo di trasporto.

Art. 8. Controlli

Il Municipio di Lumino si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, il Municipio si riserva il diritto di reclamarne la restituzione.

Art. 9. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario a.i.:

Dr. Curzio De Gottardi

Floriano Righetti



6533 Lumino, 7 gennaio 2020

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 8 gennaio al 8 febbraio 2020.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

⁶ Importo modificato con risoluzione nr. 23651 del 23 dicembre 2018, modifica pubblicata dal 8 gennaio 2020